



COMUNE DI PIEVE D'OLMI

PROVINCIA DI CREMONA

Sede Municipale: Piazza xxv Aprile n° 8 - 26040 Pieve d'Olmi (CR)

PEC - UFFICIO PROTOCOLLO: comune.pievedolmi@pec.regione.lombardia.it

E-mail uff. relazioni con il pubblico: info@comune.pievedolmi.cr.it

Sito web: www.comune.pievedolmi.cr.it

Tel. 0372.626131

Cod. Fisc. 80003290196

Fax. 0372.626349

Partita IVA 00302850193



UFFICIO DI SEGRETERIA

SERVIZI
AMMINISTRATIVI

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE REGOLAMENTO

(Approvato con Delibera C.C. n° 35 del 28 Settembre 2006)

Il presente atto ha lo scopo di regolamentare il servizio di trasporto scolastico reso dal Comune di Pieve d'Olmi a favore degli alunni della attuale scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado.

Compatibilmente con quanto previsto dal presente Regolamento, il servizio, oltre che per il tragitto casa/scuola e viceversa, viene fornito alle singole scuole per le uscite didattiche e per gli altri servizi previsti dal Decreto del 31.01.1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico" e dalla relativa Circolare Ministeriale D.G. n. 23 del 11.03.1997.

(ART. 1)

Hanno diritto al servizio tutti gli alunni frequentanti la scuola dell'infanzia di Pieve d'Olmi, gli iscritti e frequentanti le scuole primaria e secondaria di 1° grado dell'Istituto comprensivo di Sospiro.

(ART. 2)

La raccolta degli alunni dovrà avvenire, sia per l'andata che per il ritorno, nei punti di raccolta stabiliti dall'amministrazione e comunicati all'utenza.

L'utente dovrà categoricamente rispettare gli orari fissati ed i punti di raccolta stabiliti dall'Amministrazione Comunale. Il piano e l'orario di raccolta verranno concordati, all'inizio di ogni anno scolastico, con la Dirigenza Scolastica competente e ne verrà data comunicazione alle famiglie.

(ART. 3)

I genitori degli alunni residenti che intendono usufruire del trasporto scolastico dovranno avanzare richiesta alla Amministrazione Comunale, utilizzando il modulo, (All. "A"), che fa parte integrante e sostanziale del presente regolamento. Il modulo di domanda sarà disponibile presso gli Uffici Comunali durante le ore di apertura al pubblico.

Con la compilazione e la sottoscrizione del modulo di richiesta la famiglia si impegna ad accettare e rispettare in ogni sua parte il presente Regolamento, accettando tutte le condizioni e le modalità previste per il servizio in oggetto, ed assumendo tutte le responsabilità conseguenti a mancato rispetto delle stesse.

(ART. 4)

La conduzione del minore (per minore si intende fino a 14 anni di età ai sensi dell'art. 591 c.p.) dall'abitazione alla fermata dello scuolabus e viceversa è di competenza della famiglia che ne assume tutte le responsabilità. Sarà quindi la famiglia che dovrà provvedere alla sicurezza del bambino dalla fermata stabilita alla propria abitazione.

In caso di impedimento dei genitori a riprendere il proprio figlio per il tragitto scuolabus/casa, questi devono espressamente delegare un altro familiare o una persona adulta di riferimento, utilizzando il modulo (All. "B").

(ART. 5)

La famiglia è tenuta ad accompagnare e a riprendere il proprio figlio all'orario stabilito, con le modalità di cui al precedente art. 4, rimanendo responsabile del minore, dal punto di vista civile e penale, nel tratto compreso

fra l'abitazione e i punti di salita e discesa.

L'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità per quanto concerne gli avvenimenti precedenti la salita e/o successivi alla discesa dallo scuolabus.

Qualora la famiglia di un alunno (a mezzo di uno dei soggetti indicati all'art. 4) non si presentasse all'orario convenuto a riprendere il proprio bambino alla fermata stabilita, l'autista provvederà a trattenerlo fino a conclusione del giro, dopo di che lo porterà presso la sua abitazione, ovvero presso l'aula consiliare e segnalerà il disservizio all'Amministrazione Comunale.

Dopo due assenze non giustificate da parte dei genitori (o familiare/adulto delegato), l'alunno potrà essere escluso dal servizio fino alla chiusura dell'anno scolastico.

(ART. 6)

Soltanto per i minori frequentanti la primaria e secondaria di 1° grado, entrambi i genitori che intendano, esercitando la propria podestà sul minore, consentire ai propri figli un ritorno autonomo all'abitazione familiare, potranno richiedere, compilando un apposito modulo (All. C), di derogare quanto previsto al 2° comma del precedente Art. 4, dichiarandosi consapevoli dei fattori di pericolosità specifici del tragitto fermata-abitazione e manlevando totalmente l'Amministrazione Comunale e l'autista da ogni responsabilità per fatti dannosi che al minore possono derivare o che lo stesso possa causare dopo la discesa dallo scuolabus.

(ART. 7)

In caso di uscite scolastiche anticipate, per assemblee sindacali o scioperi parziali del personale docente e non, ovvero in caso di uscite anticipate dovute a motivi straordinari o urgenti (ad es. formazione di ghiaccio sulle strade, improvvise ed abbondanti nevicate, eventi calamitosi) non potrà essere assicurato il normale servizio di trasporto scolastico.

In tali evenienze, il trasporto resta a totale carico della famiglia.

(ART. 8)

La rinuncia o eventuali giorni di non utilizzo del servizio trasporto scolastico dovrà esser tempestivamente comunicato all'Amministrazione Comunale o all'autista.

(ART. 9)

Le domande di utenti non residenti, ma frequentanti il plesso scolastico di Pieve d'Olmi o Sospiro, verranno prese in considerazione solo se vi saranno posti disponibili sullo scuolabus e mediante richiesta scritta da inoltrare all'Amministrazione Comunale.

(ART. 10)

Nelle uscite didattiche la responsabilità dell'autista è limitata alla verifica degli elenchi degli alunni autorizzati al trasporto per cui, una volta che gli stessi siano arrivati a destinazione, sarà l'accompagnatore che dovrà provvedere alla sicurezza dei bambini.

(ART. 11)

L'alunno, all'interno dello scuolabus, dovrà osservare un corretto comportamento:

- stare seduto nel posto assegnatogli,
- non disturbare i compagni di viaggio e l'autista,
- usare un linguaggio conveniente e più in generale rispettare le regole impartite dall'autista.

In modo particolare è vietato agli alunni, per motivi di sicurezza, alzarsi dal proprio posto mentre lo scuolabus è in movimento. Qualora gli alunni non si attengano alle indicazioni impartite, ed anche se invitati dall'autista non rispettino le regole date, si provvederà nei loro confronti secondo la seguente procedura:

- a) l'autista dovrà far pervenire all'ufficio competente una relazione, il più possibile circostanziata e trasmessa per conoscenza anche al dirigente scolastico, circa il comportamento scorretto dell'alunno;
- b) l'ufficio comunale preposto avviserà la famiglia ed il dirigente scolastico, in merito ai fatti accaduti, mediante apposita comunicazione scritta;
- c) qualora il comportamento dell'alunno non muti e questo generi all'interno dello scuolabus confusione e pericolo tale da mettere a repentaglio gli stessi alunni trasportati, l'alunno responsabile sarà sospeso dal servizio per 5 (cinque) giorni consecutivi. Qualora tale comportamento scorretto dovesse nuovamente ripetersi l'Amministrazione Comunale potrà decidere di escludere l'alunno dal servizio. I familiari dell'alunno sono, in ogni caso, ritenuti responsabili di ogni danno arrecato dallo stesso ad altri alunni nonché agli automezzi destinati al servizio.